



**DIPARTIMENTO SANITA'**  
**Servizio Assistenza Farmaceutica**

**Prot.nr. RA/0224620/22**

**Pescara, 9 giugno 2022**

*Ai Direttori Generali  
Ai Direttori Sanitari  
Ai Responsabile dei Servizi Farmaceutici Territoriali  
Agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi  
Alle OO.SS. Mediche  
A Federfarma  
A Assofarm*

*p.c.*

*Al Direttore del Dipartimento Sanità  
All'Assessore alla Sanità*

**LORO SEDI**

**Oggetto: Esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per la popolazione proveniente dall'Ucraina – Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022**

Con la presente si comunica l'articolo 9 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022 *“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina”* pubblicata in GU Serie generale n. 125 del 30.05.2022, ha previsto che le persone sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, destinatari delle misure di protezione temporanea di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all'assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attività lavorativa.

In riferimento alla compartecipazione alla spesa farmaceutica, tali soggetti sono esenti dal pagamento del ticket, inteso come quota fissa di compartecipazione, e non del ticket relativo alla quota di differenza con il prezzo di riferimento per i farmaci equivalenti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (c.d. “ticket differenziale”).

L'esenzione viene rilasciata al richiedente al momento dell'iscrizione al SSN e dell'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022.

Il codice di esenzione, come individuato dal MEF, è stabilito nel codice X22 e si precisa che è stato attivato su Sistema TS a far data dal giorno 8 giugno u.s.

Si invitano le SS.LL. a voler dare massima diffusione a tutti gli interessati.

Distinti saluti

**Il Dirigente del Servizio  
Assistenza Farmaceutica  
(dott.ssa Stefania Melena)  
Firmato digitalmente**